delle Allierità Crodultive
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie
Ufficio C2 – Mercato elettrico

Prot. N. 206853 Allegati 1 Prisposta al Toglio N. del

ENEL PRODUZIONE S.p.A.		
Amministratore Delegato Antonino Craparotta		
	AZ	co
Acquarulo		
Albertazzi		
Ballerani		
Borrelli		
Del Bravo		
Fontecedro		X
Gabrielli		
Inesi	X	
Milano		
Starace	T	Í
Vaccari .		

## Roma, 18 APR. 2007

Al MINISTERO DELL'AMBIENTE e DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Servizio IAR Via Cristoforo Colombo, 44 00147 **ROMA** 

Al MINISTERO DELLA SALUTE Dir. gen. Prevenzione Ufficio VIII Via Sierra Nevada, 60 00144 **ROMA** 

Alla REGIONE AUTONOMA della SARDEGNA Assessorato Difesa Ambiente Via G.Biasi, 7 09131 **CAGLIARI** 

e p.c. Al Comune di 09010 **PORTOSCUSO** 

All'Agenzia delle Dogane UTF Viale Trieste, 159/3 09131 **CAGLIARI** 

Al G.R.T.N. S.p.A. Viale Maresciallo Pilsudski, 92 00197 **ROMA** 

All'ENEL Produzione S.p.A. Viale Regina Margherita, 125 00198 **ROMA** 

Oggetto: -ENEL PRODUZIONE S.p.A. – Aggiornamento del progetto di cui al D.M. n. 107/2000 del 5 luglio 2000.

Si fa riferimento alla recente lettera, di cui si trasmette copia alle Amministrazioni in indirizzo, con la quale l'ENEL Produzione S.p.A. fa presente l'intenzione di voler aggiornare il progetto inerente l'installazione nella propria centrale "Sulcis" di una sezione termoelettrica a letto fluido, una caldaia più avanzata dal punto di vista tecnologico che permetterebbe, sulla base di una variata potenzialità ed un maggior rendimento, di passare dalla potenza di 200 MW, inizialmente prevista, ad una potenza di 320 MW.

To pregation the some patients of the surprise of exporments windings in alla nigrosta

A seguito del predetto incremento della potenza elettrica non si determinerebbe, da un lato, alcuna modificazione dei limiti attualmente imposti come concentrazione di inquinanti, a livello del realizzando impianto, e come flusso di massa a livello dell'intero polo energetico di Portoscuso; nel contempo si apporterebbe un sostanziale contributo ai fini di un maggior livello di sicurezza del sistema elettrico sardo e di una ulteriore opportunità di utilizzo del carbone locale.

Al riguardo si invita la società ENEL Produzione a predisporre un'idonea documentazione illustrante la modifica proposta e Atrasmetterla a questo Ministero ed alle altre Amministrazioni in indirizzo, dalle quali l'Ufficio scrivente rimane in attesa di un avviso al riguardo.

Per completezza di informazione si invita la stessa ENEL Produzione a trasmettere copia della predetta documentazione anche al Comune di Portoscuso.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



## N°55/04/2004 MD

Ministero delle Attività Troduttive

## DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE

## IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO il decreto 12 luglio 1990 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali esistenti e la fissazione dei valori limite di emissione;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1994, come modificato ed integrato dal D.P.R. 22 luglio 1996, recante norme per l'attuazione del disinquinamento del territorio Sulcis-Inglesiente

VISTO il decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato concernente la disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;



STRUTTO POLICEMENTS E ZECON DELLO STATO

VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2002, recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione;

VISTO il D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTI il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25. convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n. 83, e il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290, con i quali è stata prorogata, modificata ed integrata la citata legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTO il decreto 5 luglio 2000, n. 107/2000, con il quale l'ENEL PRODUZIONE S.p.A. è stata autorizzata, a parziale modifica di altre disposizioni autorizzative, alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica a letto fluido "circolante atmosferico" da 200 MWe netti circa, denominata sezione n. 2, da realizzare nell'area di pertinenza dell'esistente centrale termoelettrica "Sulcis" sita territorio del Comune di Portoscuso (CA);

VISTA l'istanza del 20 marzo 2002, documentata ed integrata il successivo 24 giugno, con la quale l'ENEL PRODUZIONE S.p.A. ha chiesto per la propria centrale "Sulcis" l'autorizzazione ad aggiornare il progetto autorizzato con il citato D.M. 5 luglio 2000, prevedendo la realizzazione di una sezione a letto fluido "circolante atmosferico" della potenza netta di circa 340 MW anziché della potenza netta di circa 200 MW, come inizialmente previsto;

ATTESO che a seguito della riunione tenutasi il 7 marzo 2003 con le Amministrazioni interessate, l'ENEL PRODUZIONE S.p.A. ha prodotto ulteriore documentazione tra la quale, in particolare, il piano di gestione del nuovo impianto e la relativa analisi in termini di effetti ambientali, come specificamente richiesto dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio con nota n. 7678/VIA/2003 del 2 luglio 2003;

VISTO l'addendum al progetto in data 21 ottobre 2003, con il quale l'ENEL PRODUZIONE S.p.A. propone la produzione di energia elettrica dalla predetta sezione n. 2, anche tramite l'utilizzo di biomasse di cui all'Allegato III al citato D.P.C.M. 8 marzo 2002;

VISTI i resoconti verbali delle Conferenze di servizi, tenutesi in data 23 ottobre 2003 e 11 febbraio 2004, nelle quali sono state evidenziate le posizioni in merito alla iniziativa da parte delle Amministrazioni intervenute;

VISTO, in particolare, il resoconto verbale della Conferenza di servizi dell'11 febbraio 2004, nel corso della quale le Amministrazioni intervenute hanno assunto determinazioni favorevoli in merito alla iniziativa salvo il Comune di Portoscuso, il cui rappresentante si è riservato di formalizzare il parere favorevole all'iniziativa;

CONSIDERATO che il resoconto verbale della citata Conferenza di servizi unitamente alla nota del Comune di Portoscuso n. 1354/04 del 12 febbraio 2004 sono stati trasmessi a tutte le Amministrazioni interessate per via fax;

CONSIDERATO, altresì, che alla nota n. 252137 del 19 aprile 2004, con la quale è stata effettuata la trasmissione degli atti sopra richiamati nonché sono state avanzate delle osservazioni a quanto formulato dal Comune di Portoscuso, non è seguita ad oggi, e quindi ben oltre il termine previsto dalla legislazione vigente, alcuna osservazione;

CONSIDERATO, quindi, favorevolmente concluso il procedimento amministrativo in parola;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

## DECRETA

## Art. 1

A parziale modifica delle disposizioni di cui al D.M. 5 luglio 2000, n. 107/2000, citato nelle premesse, la società ENEL PRODUZIONE S.p.A. (codice fiscale n.05617841001), Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma, è autorizzata, dell'art. 1 del D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55, alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica a letto fluido "circolante atmosferico" da 340 MWe netti circa, utilizzante anche biomasse di cui all'Allegato III del D.P.C.M. 8 marzo 2002 citato nelle premesse, da realizzare

nell'area di pertinenza dell'esistente centrale termoelettrica "Sulcis" sita territorio del Comune di Portoscuso (CA).

L'ENEL PRODUZIONE S.p.A. è altresì autorizzata ad eseguire le necessarie infrastrutture ed opere accessorie e provvisionali che si rendessero necessarie per l'attuazione del suddetto progetto.

## Art.2

L'esercente deve rispettare le indicazioni e prescrizioni di seguito formulate:

- per quanto applicabili sono da rispettare tutte le prescrizioni fissate con il D.M. 5 luglio 2000, n. 107/2000, citato nelle premesse, tenuto conto, in particolare, che a seguito della combustione delle biomasse sono da rispettare, con riferimento alla quota di potenza termica immessa con detto combustibile, i valori limite di emissione di cui all'Allegato III del D.P.C.M. 8 marzo 2002, parimenti citato nelle premesse;
- utilizzare olio combustibile STZ, con un tenore di zolfo in peso non oltre Io 0,5%, per l'alimentazione della centrale di Portoscuso;
- adeguare la rete di monitoraggio della qualità dell'aria relativa al polo energetico "Sulcis", conformemente alle indicazioni del D.M. n. 60 del 2000;
- all'atto dell'esercizio commerciale della sezione n. 2 Sulcis devono essere messi in riserva "fredda" entrambi i gruppi da 160 MW della centrale di Portoscuso. Il relativo esercizio è consentito solo per evenienze straordinarie, riguardanti anche il territorio di Portoscuso;
- esercire, di norma, le quattro sezioni del polo energetico "Sulcis" (2x160 MW, 240MW e 340 MW) singolarmente e, simultaneamente, solo a coppie.
   L'esercizio, in deroga, di un eventuale terzo gruppo sarà consentito solo per problemi di regolazione sulla rete di trasmissione, riguardanti anche il territorio di Portoscuso, su segnalazione del GRTN, e non per esigenze di fabbisogno
- garantire, entro 30 giorni dal rilascio della presente autorizzazione, la trasmissione dei dati rilevati dagli analizzatori installati nei camini dei

propri impianti al Comune di Portoscuso ed agli altri Enti interessati, secondo un protocollo da concordare

### Art.3

L'impianto, di cui all'art. 1, dovrà entrare in esercizio, inteso come primo parallelo con la rete elettrica, entro il 1° gennaio 2006, dandone preventiva comunicazione ai Ministeri delle Attività produttive, dell'Ambiente e della tutela del territorio, e della Salute nonché alla Regione autonoma della Sardegna, alla Provincia di Cagliari e al Comune di Portoscuso. Eventuali proroghe, a fronte di motivati ritardi realizzativi, possono essere autorizzate dal Ministero delle Attività produttive – Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie.

Entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 8 del DPR 203/88.

Sino all'entrata in esercizio dell'impianto nel suo complesso ed allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, nonché in caso di eventi che possano alterare significativamente il programma dei lavori, l'impresa deve trasmettere al Ministero delle Attività Produttive – Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie un rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'iniziativa. Copia di tale rapporto sarà altresì trasmessa ai Dicasteri dell'Ambiente e della tutela del territorio e della Salute nonché alla Regione autonoma della Sardegna, alla Provincia di Cagliari e al Comune di Portoscuso.

Avverso la presente autorizzazione, notificata anche ai soggetti individuati ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data del presente decreto.

Roma, lì 1 0 010, 2004

AMMICTERO DELLE ATTIVITÀ PROBUTTIVA Direzione generale per l'energia a la riserra miserale

Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie Ufficio C2 - Mercato Fiolirico


Roma, ... L. D. C. L.L. 2004 , R. FUNIZIORIARIO

OBARIO (S)

IL DIRETTORE GENERALE

prof. Sergio Garribba

5



MODULARIO



# Il Ministro dell Industria del Commercio e dell'Irligianato

VISTO l'allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, sulle procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL, e in particolare gli artt. 12, 13 e 14;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, sulla regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO l'accordo procedimentale 24 giugno 1989 in ordine alle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio delle centrali termoelettriche, pubblicato nella G.U. 12 luglio 1989, n. 161;

VISTO il proprio decreto 6 ottobre 1982 con il quale l'ENEL è stato autorizzato a costruire ed esercire nell'area della cen trale Sulcis, sita nel territorio del Comune di Portoscuso, provincia di Cagliari, una sezione termoelettrica della potenza di 240 MW in aggiunta alle preesistenti sei sezioni;

VISTA l'istanza del 25 maggio 1989 e successive integrazioni del 20 ottobre 1989, 7 marzo e 11 aprile 1990, con la quale l'ENEL ha chiesto l'autorizzazione al risanamento ambientale delle tre sezioni termoelettriche da 240 MW installate presso la centrale suddetta mediante la costruzione di impianti per il contenimento delle emissioni inquinanti, nelle aree indicate nella planimetria n. SUOO1;

SENTITA la Commissione prevista dall'art. 13 dell'allegato IV al D.P.C.M. 27.12.1988 sopra citato;

VISTI i pareri espressi dalle Amministrazioni indicate dalla predetta Commissione, cioè dai Ministeri per i Beni Culturali e Ambientali, dei Lavori Pubblici, della Marina Mercantile e dei Trasporti, rispettivamente con nota del 26 gennaio, 9 aprile, 13 luglio e 20 aprile 1990;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Ministeri dell'Ambiente e della Sanità nonchè dalla Regione Sardegna, nel rispetto della procedura prevista dal citato accordo 24.6.1989;

per copia conforme all'originale IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

Dojl. A. BUGGIERO

./.

Buff

## DECRETA

## Art. 1

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è autorizzato, ai sensi dell'art. 13 dell'allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, nonchè dell'art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, a costruire ed esercire gli impianti per il risanamento ambientale delle tre sezioni da 240 MW ciascuna della centrale Sulcis, ubicata nel territorio del Comune di Portoscuso, provincia di Cagliari, descritti nella documentazione allegata alle istanze citate in premessa.

Le aree occorrenti per la realizzazione delle opere suddette sono indicate nell'allegata planimetria generale n. SUOOI che costituisce parte integrante del presente decreto.

## Art. 2

L'esercente deve presentare ai Ministeri dell'Industria, Commercio e Artigianato, dell'Ambiente e della Sanità, entro un mese dalla data della presente autorizzazione, un piano di risanamento del polo energetico costituito dalle centrali termoelettriche di Portoscuso e Sulcis, quest'ultima comprendente anche le sezioni de nominate "Portovesme".

In detto piano dovranno essere previste misure per conseguire un abbattimento globale delle emissioni di ossidi di azoto non in feriore al 50% dei valori dichiarati. Tale abbattimento dovrà essere conseguito entro 54 mesi dalla data di approvazione del piano medesimo.

Inoltre l'esercente dovrà presentare al gruppo di lavoro di cui all'art. 2 dell'accordo procedimentale 24 giugno 1989 citato in pre messa, entro 18 mesi dalla data della presente autorizzazione, una proposta relativa alle sezioni da 240 MW della centrale Sulcis, volta a conseguire un'ulteriore riduzione della emissione di ossidi di azoto sino a raggiungere una concentrazione non superiore a 200 mg/Nm

I lavori di realizzazione delle opere per il risanamento delle sezioni da 240 MW della centrale del Sulcis saranno sospesi qualora il piano di risanamento dell'intero polo energetico fosse ritenuto non idoneo al conseguimento degli obiettivi di riduzione della emissioni sopra indicati.

per copia conforme all'originale IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

Dell. A. RUGGIERO

A Ruy's

## Art. 3

L'esercente è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni relative alle sezioni della potenza di 240 MW ciascuna:

l) Per ogni sezione termoelettrica devono essere rispettati, una volta eseguiti gli interventi di risanamento, i seguenti limiti di emissione:

 $SO_2$  <  $400 \text{ mg/Nm}^3$ 

 $NOx < 650 \text{ mg/Nm}^3$ 

Polveri ≤ 50 mg/Nm<sup>3</sup>

calcolati come media mensile.

Il rispetto dei limiti è indipendente dal tipo di combustibile utilizzato.

I valori limite fissati sono riferiti a gas normalizzati secchi con percentuale di O2 pari al 6% per carbone ed al 3% per olio combustibile.

- 2) Nel periodo transitorio intercorrente tra la data della presente autorizzazione e il completamento dei lavori, l'esercizio delle sezioni è regolamentato dalle precedenti autorizzazioni.
- 3) Gli interventi di risanamento debbono essere effettuati entro i seguenti termini:
  - per una sezione, a scelta dell'esercente, entro 43 mesi, dalla data della presente autorizzazione;
  - per le altre due sezioni entro i successivi 12 mesi.
- 4) Il controllo delle emissioni da ogni sezione deve essere effet tuato in continuo per le seguenti sostanze: SO2, NOx, Polveri, Ossigeno in uscita; le apparecchiature di analisi devono entra re in servizio già in fase di primo avviamento degli impianti risanati e comunque non oltre i termini fissati al punto 3. I punti di prelievo delle misure debbono essere scelti e collo cati in zone dove i fumi di scarico assumono costanza di flusso e secondo le norme di buona tecnica, in attesa di specifica normativa al riguardo.
- 5) In tutte le postazioni della rete di rilevamento della qualità dell'aria, ubicata intorno alla centrale, devono essere inseri ti analizzatori di NOx entro il 31 dicembre 1991.

Constitution of the consti

per copia conforme all'originale IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

Dell, A. RUGGIERO

A Ruy Ce

./.

- 6) Devono essere rispettati, inoltre, i limiti per le emissioni di altre sostanze inquinanti nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto di cui all'art. 3, secondo comma, del D.P.R. 24.5.1988, n. 203.
- 7) L'esercente dovrà predisporre le condotte di uscita dei fumi per consentire la verifica della funzionalità degli impianti di abbattimento.
- 8) Dovrà essere fornito ai Ministeri dell'Industria, Commercio e Artigianato, dell'Ambiente e della Sanità un rapporto annuale sullo stato di avanzamento dei lavori.
- 9) Prima dell'entrata in servizio degli impianti risanati, l'eser cente dovrà presentare al Ministero dell'Ambiente e alla Regio ne Sardegna un piano dettagliato di movimentazione e destinazione dei materiali in ingresso e in uscita dagli impianti di abbattimento (calcare, gessi, ceneri).

G.R. Roma, 11 29 LUG. 1990

IL MINISTRO



per copia conforme all'originale IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE Dett. A. RUGGIERO

A. Rupie





ARIA-EM.

4od. 30

° 107/2000

Ministercedell Industrial del Commercio

edell Sielle General o

DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

VISTA la legge 6 dicembre 1962, n.1643, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n.880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica;

VISTA la legge 2 agosto 1975, n.393, recante le norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego dell'energia elettrica;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n.349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO l'articolo 6, commi da due a nove, della legge n.349 citata, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n.377, che regolamento la pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO l'Allegato IV al citato D.P.C.M. 27 dicembre 1988, che stabilisce le procedure per l'approvazione dei progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL, e, in particolare, gli articoli 12, 13 e 14;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1994, recante norme per l'attuazione del di disinquinamento del territorio Sulcis-Inglesiente;

Ministere dell'Industrie del Conservació dell'Artigia natazymite se ta no Chris

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996, n. 354, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per il risanamento delle centrali termoelettriche

VISTO il D.P.R. 22 luglio 1996, concernente modificazioni ed integrazioni al suddetto D.P.R. 28 gennaio 1994;

VISTO il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica che prevede, tra l'altro, la trasformazione dell'ENEL in Società per Azioni;

VISTO il decreto 12 luglio 1990 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell'industria, concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali esistenti e la fissazione dei valori limite di emissione;

VISTO il decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell'industria, concernente la disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, concernente l'attuazione della direttiva 96/61/Cerelativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTI i decreti 20 luglio 1990, 1 dicembre 1994, 24 dicembre 1996 e 28 novembre 1997 con i quali l'ENEL S.p.A. è stata autorizzata ad eseguire interventi impiantistici e gestionali ai fini del risanamento ambientale del polo energetico insistente nel territorio del Comune di Portoscuso, Provincia di Cagliari, costituito dalle centrali termoelettriche denominate "Sulcis", "Portoscuso" e "Portovesme";

VISTO il decreto 17 maggio 2000 con il quale, tra l'altro, è stata volturata ad ENEL PRODUZIONE S.p.A. la titolarità dei suddetti decreti 20 luglio 1990, I dicembre 1994, 24 dicembre 1996 e 28 novembre 1997, concernente il polo energetico di Portoscuso nonché degli atti connessi, ivi compresa l'istanza 5 aprile 2000 di seguito richiamata;

VISTO il verbale della riunione del 23 marzo 2000 tra Governo, Enti locali, Organizzazioni sindacali e ENEL S.p.A. per la realizzazione della sezione a letto fluido della potenza idi circa 200 MW nella centrale del Sulcis;

VISTO, in particolare il punto 8 del suddetto verbale, in ordine alla sollecita convocazione di una Conferenza dei Servizi, a seguito della presentazione del progetto da parte dell'ENEL, anche al fine di verificare la necessità di una nuova valutazione di impatto ambientale;

VISTA l'istanza documentata del 5 aprile 2000 con la quale l'ENEL PRODUZIONE S.p.A. ha chiesto per la propria centrale "Sulcis" l'autorizzazione ad aggiornare il progetto autorizzato con il citato D.M. 28 novembre 1997, prevedendo la realizzazione di una sola sezione, della potenza netta di circa 200 MW e della tipologia a letto fluido "circolante atmosferico", anziché le previste due sezioni a letto fluido a pressione, nonché ad eseguire interventi impiantistici e gestionali sulla centrale denominata "Portscuso";

1 M

. 3 . . . . . .

11.0

• •

and to race were sure sure sure sure sure sure the think the sure of the contract of the sure sure sure water with

VISTO l'esito della verifica di applicabilità della procedura di VIA in ordine al progetto proposto dall'ENEL PRODUZIONE S.p.A., formalizzato dal Ministero dell'Ambiente nei propri pareri del 10 e 31 maggio 2000, rispettivamente n. 5823 e n. 6770;

ATTESO che il Ministero dell'Ambiente ha, tra l'altro, ritenuto che "l'aggiornamento del propetto di modifica della centrale ENEL del SULCIS autorizzato con decreto MICA del 28.11.97 non richieda una specifica nuova procedura di valutazione di impatto ambientale e che quindi ricada nelle condizioni di esclusione dalla procedura VIA ", purché siano rispettate le prescrizioni indicate dal medesimo Dicastero;

CONSIDERATO che in relazione a tali determinazioni del Ministero dell'Ambiente, l'aggiornamento progettuale proposto dall'ENEL PRODUZIONE S.p.A. è da considerarsi non sostanziale anche per quanto concerne la materia regolamentata dal citato d.lgs. 372/99;

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione del d.lgs. 79/99 dovrà concretizzarsi l'effettiva liberalizzazione del mercato interno dell'energia elettrica per il conseguimento di obiettivi, tra i quali l'offerta di un servizio più efficiente e qualitativamente migliore, il contenimento dei prezzi dell'energia e la tutela dell'ambiente;

ATTESO che nell'ambito di detto nuovo mercato elettrico dovranno operare soggetti atti, tra l'altro, a garantire l'economicità ed efficienza della produzione di energia elettrica nonché l'offerta di potenza disponibile da adibire alla funzione di riserva;

VISTA la nota ministeriale concernente la "Situazione del settore elettrico in Sardegna" dalla quale, anche sulla base delle valutazione del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A., emerge, tra l'altro, che a seguito della prossima entrata in esercizio degli impianti dell'ATI+Sulcis, in Comune di Portoscuso, e dell'impianto in Comune di Sartoch della società Sarlux, entrambi utilizzanti l'innovativa tecnologia della gassificazione di idrocarburi pesanti, si rende necessario innalzare il livello della riserva disponibile sino a circa l'85% della punta massima di fabbisogno che si registrerà nella Regione medesima;

CONSIDERATA la competitività degli impianti di produzione di energia elettrica in relazione alla attuale disponibilità ed economicità dei combustibili in essi utilizzabili;

VISTI i resoconti verbali della Conferenza dei Servizi espletata nelle riunioni dell' 11 maggio e del 1º giugno 2000 in ordine all'aggiornamento progettuale presentato dall'ENEL PRODUZIONE S.p.A.;

ATTESO che a seguito delle suddette riunioni sono stati prodotti due documenti concernenti, il primo, le "Emissioni in atmosfera dal polo energetico Sulcis" e l'altro le "Prescrizioni inerenti l'aggiornamento del progetto ENEL Sulcis", da parte di due comitati ristretti ai quali hanno, tra gli altri, partecipato i rappresentanti dei Dicasteri dell'Ambiente e della Sanità;

VISTA la nota dell'Assessorato alla Difesa dell'Ambiente della regione Autonoma della Sardegna, n. 12961 del 14 giugno 2000, con la quale si corrisponde alla richiesta di parere regionale ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 203/88 relativamente alla proposta formulata da dall'ENEL PRODUZIONE S.p.A;

CONSIDERATO che entro il prescritto termine di 20 giorni dal ricevimento dei resoconti sopra richiamati è pervenuta solo la nota del Ministero dell'Ambiente, n. 3064/2000/SIAR del 21 giugno 2000, con la quale sono state formulate alcune precisazioni in ordine ai resoconti medesimi;

CONSIDERATO che a seguito delle determinazioni della predetta Conferenza dei Servizi sopra non si è evidenziata la "necessità di una nuova valutazione di impatto ambientale";

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;

## **DECRETA**

## Art.1

A parziale modifica delle disposizioni di cui al D.M. 28 novembre 1997, citato nelle premesse, la società ENEL PRODUZIONE S.p.A. (codice fiscale n.05617841001), Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma, è autorizzata, ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 28 gennaio 1994 n.53 nonché dell'art.17 del D.P.R. 24 maggio 1988 n.203, alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica a letto fluido "circolante atmosferico" da 200 MWe netti circa, da realizzare nell'area di pertinenza dell'esistente centrale termoelettrica "Sulcis" sita territorio del Comune di Portoscuso (CA).

L'ENEL PRODUZIONE S.p.A. è altresì autorizzata ad eseguire le necessarie infrastrutture ed opere accessorie e provvisionali che si rendessero necessarie per l'attuazione del suddetto progetto.

## Art.2

L'esercente deve rispettare le indicazioni e prescrizioni di seguito formulate:

## 1. Impianto a letto fluido

a) Devono essere rispettati i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi anidri pari al 6% in volume per combustibili solidi, e pari al 3% in volume per combustibili liquidi:

NO <sub>x</sub>	200 mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub>	150 mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri totali	30 mg/Nm <sup>3</sup>
SO <sub>2</sub>	200 mg/Nm <sup>3</sup>
SO <sub>2</sub> NH <sub>3</sub>	10 mg/Nm <sup>3</sup>
SOV (espresse come carbonio organico tot.)	50 mg/Nm <sup>3</sup>

Durante il primo anno, a partire dalla messa a regime, i valori sono da rispettare su base mensile e successivamente su base giornaliera. Sono esclusi i periodi di avviamento ed arresto;

b) in caso di utilizzo di carbone SULCIS, il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo è aumentato di 10 mg/Nm³ per ogni punto percentuale di carbone SULCIS impiegato, rispetto al totale su base oraria, sino ad un massimo di 400 mg/Nm³;

- c) per i primi 24 mesi di esercizio, a partire dalla messa a regime, il valore limite di emissione delle polveri è di 40 mg/Nm<sup>3</sup>. Nel periodo suddetto saranno verificate le tecniche di misurazione secondo procedure concordate con l'autorità competente;
- d) per gli inquinanti indicati ai punti 5,6 e 7 di cui alla lettera "B" dell'Allegato 3.A al D.M. 12 luglio 1990, si applicano i valori minimi riportati nell'Allegato I allo stesso decreto ad esclusione delle sostanze inquinanti della classe III, §2, dell'Allegato I del predetto D.M. 12 luglio 1990. Per tali ultime sostanze il valore limite di emissione complessivo e di 2 mg/Nm<sup>3</sup>; per i primi 24 mesi di esercizio, a partire dalla messa a regime, tale ultimo valore è pari a 5 mg/Nm<sup>3</sup>;
- e) l'impresa dovrà effettuare le misurazioni in continuo delle concentrazioni di polveri, monossido di carbonio, ossidi di azoto (come NO2), ossidi di zolfo (come SO2), del tenore volumetrico di ossigeno, della temperatura, della pressione, dell'umidità e della portata volumetrica dell'effluente gassoso. Le apparecchiature relative devono essere esercite, verificate e calibrate a intervalli regolari secondo le modalità previste dal DM 21 dicembre 1995;
- f) resta, comunque impregiudicata l'applicazione delle linee guida di cui all'art. 3, secondo comma, del D.P.R. 203/88, una volta emanate anche per gli impianti di nuova installazione;
- g) deve essere avviato, contestualmente all'inizio delle attività costruttive, la realizzazione di un sistema di gestione ambientale dell'intero impianto che risponda ai criteri EMAS di cui al regolamento 1863/93/CE;
- h) entro dodici mesi dalla data del presente decreto deve essere presentato un progetto concernente la rilocalizzazione, all'interno dell'area di pertinenza della centrale "Sulcis", dell'attuale deposito del carbone;
- 2 Per la centrale di Portoscuso, costituita da due sezioni da 160 MW ciascuna, l'ENEL PRODUZIONE S,p.A. deve porre in essere interventi impiantistici e gestionali al fine di poter rispettare, entro 18 mesi dalla data del presente decreto, i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi anidri pari al 3% in volume:

NO <sub>x</sub>	550 mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri totali	40 mg/Nm³
SO <sub>2</sub>	1400 mg/Nm <sup>3</sup>

Per il rispetto dei suddetti valori limite si applica l'articolo 14 del D.M. 8 maggio 1989 del Ministero dell'Ambiente:

Per i primi 24 mesi di esercizio, a partire dalla messa a regime, il valore limite di emissione degli ossidi di azoto è di 650 mg/Nm<sup>3</sup>.

Per i primi 12 mesi di esercizio, a partire dalla messa a regime, il valore limite di emissione delle polveri è di 50 mg/Nm<sup>3</sup>.

Successivamente all'entrata in esercizio commerciale del nuovo impianto dell'ATI-Sulcis, la centrale di Portoscuso potrà essere esercita quale impianto di riserva agli impianti operanti nell'ambito del polo elettrico Sulcis, ivi compreso il suddetto impianto dell'ATI-Sulcis, in Comune di Portoscuso nonché all'impianto in Comune di Sarroch della società Sarlux, e per guasti e disservizi della rete elettrica ad alta tensione della zona relativa.

- 3. Per gli inquinanti per i quali non è prevista la misurazione in continuo devono essere effettuati controlli almeno annuali, le modalità dei quali devono essere concordate con l'Autorità competente
- 4. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nei decreti del Ministro dell'Ambiente del 12 luglio 1990 e del 21 dicembre 1995, citati nelle premesse.
- 5. Gli impianti devono essere predisposti per consentire alle Autorità competenti il controllo periodico delle emissioni nonche per i controlli di cui all'art.7, comma 5, del D.P.R. 203/88;

Per quanto non specificatamente riportato nel presente decreto, si dovranno rispettare le ulteriori prescrizioni previste dal Ministero dell'Ambiente-Servizio VIA nei propri pareri del 10 e 31 maggio 2000, rispettivamente n. 5823 e n. 6770, nonché dall'Assessorato alla Difesa dell'Ambiente della regione Autonoma della Sardegna, nella nota n. 12961 del 14 giugno 2000,

### Art.3

L'împianto, di cui all'art. 1, dovrà entrare in esercizio, inteso come primo parallelo con la rete elettrica, entro il 1º gennaio 2004, dandone preventiva comunicazione ai Ministeri dell'Induistria, dell'Ambiente e della Sanità, alla Regione Sardegna e al Comune di Portoscuso. Eventuali proroghe, a fronte di motivati ritardi realizzativi, possono essere autorizzate dal Ministero dell'industria – Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie. Entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art.8 del DPR 203/88.

Roma, li - 5

(Umberto la MONICA)

MINISTERO DELL'ECCOMPANA DE DELL'ECCOMPANA DE DELL'ECCOMPANA DE DELL'ECCOMPANA DE DELL'ECCOMPANA DE DELL'ECCOMPANA DE DESCRIPTO DELL'ECCOMPANA DE DESCRIPTO DELL'ECCOMPANA DE DESCRIPTO DE

La presente copin con costa de la la manda de conference afra e conference afra e conference de conf

JE FUNZIONARIO

Roma, 17 LUG. 2000

6

Ministoro dell'Industria del Comunercio e dell'Artigianato Drezione Geographic Teorgia e Gelle Pistoria Mineraria

Prot. N. - 54 Allegati 1

Romas

L'ENEL PRODUZIONE S.P.A.

Viale Regina Margherita, 125

00198 ROMA

ENEL PRODUZIONE S.p.A. – Realizzazione di una sezione termoelettrica presso la centrale "Sulcis" ed esecuzione di interventi impiantistici di adeguamento ambientale nella centrale di "Portoscuso".

ENEL PRODUZION		
Amministratore Delegato Antonino Craparotta		
	۸Z	CO
Acquarulo	L	Γ.
Bailerani	<u>L.</u>	<u> </u>
	Ц.	▙
Del Eravo	<u> </u>	L.,
Pontecedro	1_	X
inesi	lΣ	
Leone	<u> </u>	<u> </u>
Michelazzi	1	<u> </u>
Miluno	!	
Mola	!	1_

e p.c.: Al MINISTERO dell'AMBIENTE
- Servizio VIA
- Scrvizio IAR
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA

Al MINISTERO della SANITA' Dipartimento della Prevenzione Via Sierra Nevada, 60 00144 ROMA

Allo STATO MAGGIORE DIFESA

IV Reparto - Uff. Infrastrutture

Via XX Settembre, 11

00187 ROMA

Al MINISTERO dell'INTERNO Dir, Gen. Protezione Civile e Servizi Antincendio Servizio Tecnico Centrale Via Cavour, 5 00184 <u>ROMA</u>

Alla Regione Autonoma SARDEGNA Presidenza Giunta Regionale Assessorato Ambiente Assessorato Industria

09100 CAGLIARI

Alla PREFETTURA di

09100 CAGLIARI

Ministero dell'Industria

Feet 31. 2964643 Allegate \_\_

All'ENEL S.p.A.
Divisione Produzione
Viale Regina Margherita, 125
00198 ROWA

C;gatto: ENEL S.p.A. - Centrale termoelettrica Sulcis (CA)
Autorizzazione all'adeguamento ambientale.

e p.c.: Al MINISTERO DELL'AMBIENTE
- Servizio VIA
- Servizio IAR
Via della Ferratella, 33
00184 ROMA

Al MINISTERO DELLA SANITA' Dipartimento della Prevenzione Via Sierra Nevada, 60 00144 ROMA

Al MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI Ufficio Centrale par i Beni Ambientali e Paesaggisuici P.zza del Popolo, 11 00187 ROMA

Al MINISTERO DEI LAVOR: PUBBLICI Ufficio di Gabinetto P.1e Porta Pia, I 00198 ROMA

Al MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Ufficio di Gabinetto Viale doll'Arte, 16 00144 ROMA

Allo STATO MAGGIORE DIFESA IV Rep-Uff. Infrastrutture Via XX Settembre, 11 00187 ROMA

Al MINISTERO DELL'INTERNO Dir Gen.le Protezione Civile e Servizi Antincendio Servizio Tecnico Centrale P.222 del Viminale 00184 RONA



Alla Regione Autonoma SARDEGNA Presidenza della Giunta Viale Trento, 69 09100 CAGUIARI

Alla PROVINCIA di CAGLIARI Presidenza della Giunta Via Ciusa 09100 <u>CAGLIARI</u>

Al Comune di 09010 <u>PORTOSCUSO</u>

Si tramette, in allegato, copia conforme del Decreto Ministeriale con il quale l'ENEL S.P.A. è stata autorizzata. in ottemperanza tra l'altro all'art. 4 del D.P.R. 28.1.1994 per il disinguinamento del Sulcis-Inglesiente, a realizzare gli interventi di adeguamento ambientale di recente ridefiniti.

Avverso il provvedimento sopra citato è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario Capo dello stato nel termine rispettivamente di sessanta a centoventi giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione.

IL PIRETTORE PELLA DIVISIONE





Ministerodell Industria del Commercio edell Intigiamato

# DIREZIONE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

# IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energía Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica;

VISTA la legge 2 agosto 1975, n. 393, recante le norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego dell'energia elettrica;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO l'articolo 6, commi da due a nove, della legge n. 349 citata, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, che regolamenta la pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO l'Allegato IV al citato D.P.C.M. 27 dicembre 1988, che stabilisce le procedure per l'approvazione dei progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996, N. 354, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per il risanamento delle centrali termoelettriche;

VISTO il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica che prevede, tra l'altro, la trasformazione dell'ENEL in Società per Azioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1994 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994 - recante norme per l'attuazione del piano di disinquinamento del territorio Sulcis-Inglesiente;

VISTI in particolare l'articolo 4, nonché l'Allegato D) al suddetto D.P.R. 28 gennaio 1994;

VISTO il D.P.R. 22 luglio 1996 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 1996 - concernente modificazione ed integrazione al suddetto D.P.R. 28 gennaio 1994;

VISTO i decreti 20 luglio 1990 e 1 dicembre 1994 con i quali l' ENEL è stato autorizzato ad eseguire le opere per il risanamento ambientale della centrale termoelettrica denominata Sulcis, sita nel territorio del Comune di Portoscuso (CA);

VISTO il decreto 24 dicembre 1996 con il quale l'ENEL S.p.A. è stata altresì autorizzata a realizzare nella medesima centrale Sulcis due nuove sezioni policombustibili della potenza di 320 MW ciascuna;

VISTA l'istanza documentata del 6 giugno 1997 con la qu'ale l'ENEL S.p.A. ha chiesto di redifinire, sia nei modi che nei tempi, gli interventi di risanamento ambientale delle sezioni nn. 1 e 2 Sulcis, nonché di armonizzare l'attuazione dei propri programmi per gli impianti in Comune di Portoscuso;

VISTO l'esito favorevole, comunicato dal Ministero dell'Ambiente con nota n. 7097/VIA/A.0.13.B del 30 luglio 1997, della verifica delle condizioni di non assoggettabilità alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del comma 7 dell'art. 6 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 sopra richiamato;

PRESO ATTO dell'avviso riportato nella nota suddetta circa l'opportunità di una verifica della rispondenza tra l'istanza ENEL del 6 giugno 1997 e le disposizioni del D.P.R. 28 gennaio 1994, come modificato ed integrato dal D.P.R. 22 luglio 1996, nonché delle prescrizioni a cui la stessa ENEL S.p.A. dovrà adempiere;

VISTI i pareri favorevoli espressi, anche sulla base del parere della Regione Autonoma della Sardegna 14 luglio 1997 e successiva integrazione del 30 settembre 1997, dai Ministeri dell'Ambiente e della Sanità, rispettivamente in data 22 ottobre 1997 e 20 novembre 1997;

CONSIDERATO che i suddetti programmi, tenuto conto che l'ENEL S.p.A. in relazione alle mutate prospettive dell'andamento del fabbisogno di energia eiettrica nella Regione Autonoma della Sardegna è dell'avviso di posporre la realizzazione delle due sezioni policombustibili di cui al citato decreto 24 dicembre 1996, devono essere armonizzati sulla base delle nuove previsioni avanzate dalla stessa ENEL S.p.A. con l'istanza 6 giugno 1997;

CONSIDERATO altresi che ai sensi del D.P.R. 22 luglio 1996 il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con proprio decreto provvede ad aggiornare i tempi di attuazione dei programmi dell'ENEL S.p.A. per gli impianti in Comune di Portoscuso:

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

## DECRETA

## Art. 1

La società ENEL S.p.A., con sede in Roma, cod. fisc. 008) 1720580, è autorizzata, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 28 gennaio 1994, nonché dell'art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, ad attuare gli interventi di adeguamento ambientale dei propri impianti termoelettrici siti in Comune di Portoscuso, di cui all'istanza 6 giugno 1997 citata nelle premesse.

L'ENEL S.p.A. è altresi autorizzata ad eseguire tutti gli interventi di demolizione delle opere o di rimozione di apparecchiature esistenti che si rendessero necessarie per l'attuazione dei programmi di adeguamento ambientale sopra richiamati.

Detti interventi saranno operati nel territorio del Comune di l'ortoscuso, Frovincia di Cagliari, nel sito indicato nell'estratto dalla corografia n. 512SN00070 unito al presente decreto, di cui forma parte integrante.

## Art. 2

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) ciascuna delle due nuove sezioni da 200 MW deve rispettare i seguenti valori limite di emissioni:

- SO <sub>2</sub> (ossidi di zolfo)	
- NO <sub>X</sub> (ossidi di azoto)	$\leq 200  \text{mg/Nm}^3$
- polveni	$\leq 200  \text{mg/Nm}^3$
- NH3	$\leq$ 30 mg/Nm <sup>3</sup>
<u> </u>	4 100
- SOV (espresse come carbonio organico totale)	$\leq$ 50 mg/Nm <sup>3</sup>
- CO (monossido di carbonio)	≤ 150 mg/Nm3

tali valori limite dovranno essere rispettati, ove non diversamente indicato, dall'entrata a regime dell'impianto con le modalità di cui all'art. 8 del D.P.R. 203/88 e comunque non oltre il 31 dicembre 2002.

In caso di utilizzo di carbone SULCIS il valore imite di emissione per l'SO2 è aumentato di 10 mg/Nm³ per ogni punto percentuale di carbone SULCIS impiegato rispetto al totale su base oraria fino ad un massimo di 400 mg/Nm³.



Il valore limite delle polveri di 30 mg/Nm³ dovrà essere confermato dopo un periodo di esercizio ordinario non inferiore a 24 mesi. Fino a tale data il valore limite di emissioni delle polveri è 40 mg/Nm³. Nel periodo suddetto verranno verificate le tecniche di misurazione secondo procedure concordate con l'autorità competente, nonchè le prescrizioni impiantistiche.

Resta comunque impregiudicata l'applicazione delle linee guida di cui all'art. 3, secondo comma, del D.P.R. 203/88, una volta emanate anche per gli impianti di nuova installazione;

- 2) per le altre sostanze inquinanti non indicate al punto precedente ed in attesa dell'emanazione del decreto di cui al secondo comma dell'art. 3 del D.P.R. 203/88 si applicano i valori minimi e le modalità di calcolo riportati nell'Allegato 1 al D.M. del 12 luglio 1990 citato nelle premesse;
- 3) i limiti di cui ai precedenti punti 1) e 2) Sho riferiti ad un tenore di ossigeno libero nei fumi del 6% utilizzando carbone e del 3% per i combustibili liquidi;
- 4) per il rispetto dei valori limite si applica l'articolo 14 del D.M. dell'8 maggio 1989 del Ministero dell'Ambiente;
- 5) l'efficienza elettrica, intesa come rapporto tra energia elettrica disponibile netta e l'energia fornita dal combustibile, di ciascuna delle due sezioni deve essere superiore al 42%;
- 6) al fine del rispetto dei valori limite di emissione, deve essere effettuato il controllo in continuo delle emissioni di ossidi di azoto, ossidi di zolfo, monossido di carbonio, polveri, nonché quello della temperatura e dell'ossigeno di riferimento. Le apparecchiature devono essere esercite, verificate e calibrate ad intervalli regolari secondo le modalità previste dal D.M. del 21 dicembre 1995;
- 7) l'impianto deve essere predisposto per consentire alle autorità competenti il controllo periodico delle emissioni nonche per i controlli di cui all'articolo 7, comma 5, del D.P.R. 203/88;
- 8) i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni, ove non diversamente indicato, sono quelli fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 203/88;

- 9) l'ENEL S.p.A. dovrà avviare, contestualmente all'inizio delle attività costruttive, la realizzazione di un sistema di gestione ambientale dell'intero impianto secondo le indicazioni riportate nel regolamento 1836/93/CE;
- 10) i termini per l'adeguamento ambientale della sezione 3 da 240 MW, relativamente alle emissioni inquinanti di SO<sub>2</sub> e polveri sono prorogate al 30 giugno 1998. Nel periodo transitorio restano ferme le prescrizioni vigenti;
- 11) l'ENEL S.p.A. dovrà realizzare il sistema di denitrificazione sulla sezione 3 presentato nell'istanza progettuale di cui all'oggetto entro il 31 dicembre 1999. Da tale data, fatto salvo il periodo di prove, la sezione 3 dovrà rispettare per gli NO<sub>X</sub> il valore limite di 200 mg/Nm<sup>3</sup>;
- 12) la centrale ENEL di Portoscuso costituita da due sezioni da 160 MW potrà essere esercita in regime ordinario fino all'entrata in esercizio ordinario delle due nuove sezioni da 200 MW e comunque non oltre il 31 dicembre 2002. Fino a tale data restano in vigore le disposizioni vigenti relative ai valori limite di emissione;
- 13) l'ENEL S.p.A., almeno 6 mesi prima dell'entrata in esercizio delle 2 nuove sezioni, dovrà presentare al Ministero dell'Ambiente ed alla Regione Sardegna un piano di destinazione dei materiali di risulta e dei rifiuti prodotti dalla combustione del carbone;
- 14) se entro un anno dalla notifica della presente autorizzazione non saranno definite le "infrastrutture portuali" l'ENEL S.p.A. dovrà adeguare in modo idoneo l'attuale carbonile;
- 15) sono altresi da osservare le prescrizioni dettate dalla Regione Autonoma della Sardegna nel proprio parere prot.n.18778 del 14 luglio 1997 e ribadite dal Ministero Ambiente nel proprio parere del 22 ottobre 1997, non contemplate nei punti precedente le quali stabiliscono che l'ENEL S.p.A., in fase di progettazione esecutiva, recepisca le seguenti annotazioni:
- a) individuazione della provenienza del calcare necessario al processo di formazione della miscela di combustibile per le sezioni nn. 1 e 2 della centrale Sulcis e al processo di desolforazione della sezione n. 3 della medesima centrale;

- b) indicazione dell'impatto del traffico dovuto alle merci e residuati dei processi di combustione sul sistema viario attuale;
- c) indicazione sull'impatto acustico facendo riferimento alla normativa v:gente in materia;
- d) indicazione degli elementi di conoscenza del vigente Piano Regolatore di Portoscuso;
- e) predisposizione di apposito studio di ricaduta nel suolo degli inquinanti alla luce della nuova configurazione proposta;
- f) indicazioni sulle quantità di acque di processo e loho impatto sull'ambiente marino circostante ed esatta individuazione del loro recapito finale;
- gi aumento del numero delle postazioni di misura intorno all'area interessata, integrandole con analizzatori di ossidi di azoto nonché inserimento di tutta la rete di monitoraggio ENEL rella rete dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari al fine di un maggiore controllo sulla qualità dell'aria di tutta la zona.
- 16) l'esistente ciminiera multiflusso, nonché le altre strutture verticali che, oltrepassando i limiti previsti dalle norme, potrebbero interferire con la sicurezza del volo a bassa quota devono essere munite della prescritta segnalazione diurna e notturna:

## Art. 3

L'ENEL S.p.A. è tenuta altresi ad ottemperare alle prescrizioni formulate nell'unito parere del Ministero dell'Ambiente n. 7097/VIA/A.0.13.B del 30 luglio 1997, che costituisce anch'esso parte integrante del presente decreto.

Roma, li 28 NOV. 1997

. . 1326 2


The Committee of the State of t

- Constitution of the contract of the contract of

IL DIRETTORE GENERALE
(Umberto la Monida)

Luclero la Monida)

Alek ali



1507

/PG/lz

Spett.le
REGIONE AUTONOMA DELLA SANDEGMA
Assessorato Difesa Ambiente
Viale Trento, 69

DPR 203 Art.li 12, 13 e 17 - Centrali Termoelettriche KNKL Domande di mutorizzazione al= la continuazione delle emis= sioni in atmosfera -

091CO - CAGLIARI -

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 12, 13 e 17 del DPR 203, si invia domanda di autorizzazione alla continuazione delle emissioni per le Centrale termoelettriche elencate nell'allegato con accluse le richieste relazioni debitamente firmate e bollate.

Si informa che le istanze e le documentazioni sono state già inoltrate ai Ministeri dell'Industria, Ambiente e Sanità.

Con osservanza.

ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA (ENEL)
SETTORE PRODUZIONE E TRASMISSICRE DI CAGLIARI

Ing. Medda

Ing. Gariel

All.: c.s.

Frat 1 434

On.le

MINISTERO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Via Molise, 2

ROMA

On.le

MINISTERO DELL'AMBIENTE

P.zza Venezia, 11

\_ ROMA

On.le

MINISTERO DELLA SANITA'

P.le dell'Industria, 20

ROMA

OGGETTO : DPR 203 Art.li 12, 13 e 17

Centrali Termoelettriche ENEL

Domande di autorizzazione alla continuazione

delle emissioni in atmosfera.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 12, 13 e

17 del DPR 203, si inoltra domanda di autorizzazione alla

continuazione delle emissioni per le Centrali termoelettri-

che elencate. Si accludono le richieste relazioni tecniche

debitamente firmate e bollate.

Si informa che la stessa documentazione sarà in- ...

viata alla Regione competente.

Con osservança. / \











-

DISTINTA DELLE CENTRALI TERMOELETTRICHE A VAPORE PER LE QUALI SI RICHIEDE LA AUTORIZZAZIONE ALLA CONTINUAZIONE DELLE EMISSIONI.

Chivasso
Genova
La Spezia
Vado Ligure
Piacenza
La Casella

Porto Corsini Turbigo Ostiglia

Tavazzano Sermide

Porto Marghera

Fusina

Porto Tolle Monfalcone Santa Barbara

Civitavecchia

Livorno Picmbino

Torrevaldaliga Sud

Torrevaldaliga Nord

Pietrafitta Bastardo

lapoli Levante

Vigliena

Bari

Brindisi Mercure Rossano

Augusta

Termini Imerese

San Filippo del Mela

Priolo Gargallo Porto Empedocle

Sulcis - Porto Vesme

Santa Gilla Fiume Santo Porto Scuso Regione Piemonte Regione Liguria Regione Liguria

Regione Emilia Romagna Regione Emilia Romagna Regione Emilia Romagna

Regione Lombardia Regione Lombardia Regione Lombardia

Regione Veneto
Regione Veneto
Regione Veneto
Regione Friuli
Regione Toscana
Regione Toscana
Regione Toscana
Regione Lazio

Regione Toscana
Regione Lazio
Regione Lazio
Regione Lazio
Regione Umbria
Regione Umbria
Regione Campania
Regione Campania

Regione Puglia
Regione Puglia
Regione Calabria
Regione Calabria
Regione Sicilia
Regione Sicilia
Regione Sicilia
Regione Sicilia
Regione Sicilia
Regione Sicilia

Regione Sardegna Regione Sardegna Regione Sardegna